



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

SETTORE PATRIMONIO E LOGISTICA

**Responsabile di settore Paolo PANTULIANO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19546 del 10-12-2018

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 19170 - Data adozione: 18/11/2020**

Oggetto: Acquisizione in proprietà alla Regione Toscana ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2001 - terreno in Comune di Pistoia f 248 plla 392 parte - approvazione valutazione indennizzo e impegno di spesa

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/11/2020

Numero interno di proposta: 2020AD020866

## IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 27 dicembre 2004 n. 77 "Demanio e Patrimonio della Regione Toscana";

Visto il regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 emanato con D.P.G.R. 23 novembre 2005 n. 61/R;

Visto il DPR 8 giugno 2001 n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

Visto il Decreto prefettizio di occupazione temporanea n. 213 del 12 febbraio 1997, emesso dal Prefetto di Pistoia, per occupare in via d'urgenza per 1800 giorni i terreni relativi al piano partecellare approvato in relazione alla costruzione della variante tra il km 35+500 e il km 38+200 della Strada Statale n. 435 "Lucchese" in loc. Spazzavento del Comune di Pistoia;

Rilevato che il citato decreto prefettizio risulta scaduto in data 16 gennaio 2002 senza proroga alcuna;

Visto il D.P.C.M. 21 febbraio 2000 con il quale si trasferivano al Demanio della Regione Toscana le strade di interesse regionale e quindi anche della SS 435 "Lucchese";

Visto il successivo verbale di consegna e trasferimento delle strade tra ANAS, Agenzia del Demanio e Regione Toscana del 28 settembre 2001 e quindi anche della SS 435 "Lucchese";

Vista la nota presentata dall'avv. Cannizzaro in data 19 aprile 2018 (ns. prot. AOOGR 218.976/A.130 del 20 aprile 2018) con la quale si chiede l'applicazione dell'art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327 sui beni intestati al signor Marco Nanni e identificati al Catasto Terreni del Comune di Pistoia al foglio 248 particella 59 parte e particella 194 per complessivi 4.255 mq in analogia alle sentenze TAR Toscana n. 1059/2017 del 12 settembre 2017 e n. 922/2018 del 25 giugno 2018;

Considerando che con frazionamento presentato in data 23 novembre 2001, la particella 59 di 14.900 mq è stata soppressa ed ha contestualmente originato la particella 391 di 10.700 mq e la particella 392 di 4.200 mq;

Considerando altresì che la particella 391 è attualmente intestata a Marco Nanni e che la particella 392 di 4.200 mq risulta intestata a Demanio dello Stato ramo strade come proprietario ed Anas Spa;

Considerando infine che la particella 194 di 60 mq è stata soppressa d'ufficio dal Catasto di Pistoia per allineamento mappe il 1° marzo 2018 con prot. PT 11.517;

Ritenuto pertanto di intendere la richiesta fatta dall'avv. Cannizzaro come riguardante la sola particella 392 del foglio 248 di 4.200 mq del Catasto Terreni del Comune di Pistoia;

Vista la nota protocollo AOOGR 236.017/0.45 del 4 maggio 2018 con la quale veniva comunicato all'avvocato Cannizzaro l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii;

Vista la richiesta inviata al Settore Programmazione Viabilità della Regione Toscana con nota prot. AOOGR 236.055/0.45 del 4 maggio 2018 con la quale si chiede l'accertamento dell'eventuale interesse pubblico prevalente a mantenere le aree in proprietà alla Regione Toscana, rispetto all'interesse del proprietario a rientrare in possesso dei beni interessati;

Vista la conseguente richiesta di parere obbligatorio fatta dal Settore Programmazione viabilità della Regione Toscana con prot. AOOGR 525.075/O.45 del 16 novembre 2018 alla Provincia di Pistoia quale ente gestore della SRT 435 "Lucchese" ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10 dicembre 1998 n. 88 in merito all'interesse pubblico effettivo a mantenere le aree in proprietà della Regione Toscana;

Preso atto della nota della Provincia di Pistoia - Area Vasta di Viabilità del 16 gennaio 2019 (ns. prot. AOOGR 20.726/N.60.110 del 16 gennaio 2019) con la quale l'Ente precisa che la particella 392 risulta, solo in parte funzionale alla gestione della strada in quanto una porzione della superficie non è occupata dalla sede viaria o da sue pertinenze;

Preso atto che emerge pertanto la necessità di mantenere la piena disponibilità di parte della particella 392 del foglio 248 acquisendola in proprietà, mentre per la particella 194 non essendo più identificabile al Catasto Terreni del Comune di Pistoia non è possibile il trasferimento in proprietà;

Ritenuto di procedere al mantenimento dell'area di cui alla particella 392 del foglio 248 solo per la porzione indicata nell'allegato alla nota della Provincia di cui al punto precedente pari a circa 1.636 mq;

Rilevato che, nella valutazione degli interessi in conflitto effettuata ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e sue modifiche e integrazioni, risulta prevalente l'interesse pubblico al mantenimento delle opere realizzate, tale da giustificare il trasferimento della proprietà delle aree interessate alla Regione Toscana in quanto non sussiste la possibilità di retrocedere i terreni contraddistinti dalla particella 392 parte del foglio 248 se non rendendo di fatto inutilizzabile il tratto della SRT 435 "Lucchese";

Vista la nota di ANAS dell'8 marzo 2019 prot. CDG 0136594-P (ns. prot. AOOGR 123.189/D.70 del 18 marzo 2019) con la quale Anas informava l'Amministrazione regionale che erano stati corrisposti a titolo di saldo delle procedure espropriative alla ditta Marco Nanni € 44.195,80 di cui € 7.604,31 direttamente riconducibili all'area effettivamente funzionale alla gestione della SRT 435 Lucchese;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni riportate, di procedere all'acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e sue modifiche ed integrazioni dei beni ad oggi identificati al Catasto Terreni del Comune di Pistoia come segue:

- foglio 248 particella 392 / parte per complessivi 1.636 mq (area di effettivo ingombro del manufatto viario della SRT 435 Lucchese);

Atteso che la corretta identificazione catastale dei beni oggetto di trasferimento sarà definita dopo la redazione dei necessari atti di aggiornamento catastale a cura del Settore Patrimonio e Logistica;

Rilevata quindi l'effettiva necessità di procedere, secondo quanto previsto dall'art. 42bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327, alla valutazione del pregiudizio patrimoniale, del pregiudizio non patrimoniale e, a titolo risarcitorio, al 5% annuo a partire dal 16 gennaio 2002 (data di scadenza del Decreto Prefettizio di occupazione d'urgenza) calcolato sul valore del pregiudizio patrimoniale;

Atteso che, l'indennizzo da corrispondere per l'acquisizione mediante procedura ai sensi dell'art.42bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e sue modifiche ed integrazioni, è quantificata secondo la "Valutazione del danno maturato" redatta in data 22 febbraio 2020 dal Settore Patrimonio e logistica che valuta:

- il pregiudizio patrimoniale pari ad € 37.562,56,
- il pregiudizio non patrimoniale pari al 10% del pregiudizio patrimoniale ovvero € 3.756,26;

Considerato che per quanto riguarda il 5% annuo a titolo risarcitorio, questo è calcolato sul pregiudizio patrimoniale per il periodo intercorrente tra la data di inizio della proprietà regionale, ovvero il 16 gennaio 2002 fino ad aprile 2020 e quindi 220 mesi, si ottiene:

$€ 37.562,56 \times 0,05 \times 220 / 12 = € 34.432,35$ ;

Considerando altresì che il totale del danno maturato ammonta a:

$€ 37.562,56 + € 3.756,26 + € 34.432,35 = € 75.751,17$ ;

Ritenuto che dal totale del danno maturato sia necessario procedere alla defalcazione di quanto, a suo tempo, corrisposto a titolo di saldo espropriativo da parte di ANAS spa ovvero € 7.604,31 rivalutato aggiungendo gli interessi legali pari a € 2.062,70 per un totale di € 9.667,01;

Risulta pertanto da corrispondere:

$€ 75.751,17 - € 9.667,01 = € 66.084,16$ ;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 35 del bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327, la porzione di terreno in oggetto si trova, rispetto allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Pistoia, in "infrastrutture: aree per la viabilità" come da Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato in data 17 dicembre 2018 prot. 137.965 e non è perciò dovuta l'applicazione del regime fiscale della ritenuta d'acconto ai sensi dell'IRPEF 1052 in base al comma 7 art. 11 della Legge 30 dicembre 1991 n. 413;

Rilevato che le somme sopra riportate non saranno suscettibili di variazioni in ragione delle effettive aree di occupazione derivanti dall'atto di aggiornamento catastale con il quale sarà riportato in mappa l'effettivo ingombro viario della SRT 445 Lucchese, in quanto la valutazione è da intendersi a corpo e non a misura;

Rilevato che ad oggi risulta unico proprietario della particella in parola il signor Marco Nanni nato a Pistoia il 1° gennaio 1945;

Considerato che si può pertanto procedere all'impegno delle somme sopra menzionate, per un importo complessivo di € 66.084,16 a favore di Marco Nanni;

Rilevata la necessità di procedere con la notifica al signor Marco Nanni del presente decreto al fine di dare seguito a quanto disposto ai commi 1 e 3 all'art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327;

Preso atto che, decorsi inutilmente trenta giorni dalla notifica, si procederà al deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) di Firenze – Ragioneria territoriale dello Stato di Firenze – via Pietrapiana 53 così come previsto dall'art.20 comma 14 del DPR 8 giugno 2001 n. 327;

Rilevato che copia del presente atto sarà trasmesso all'Ufficio di cui all'art.14 comma 2 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 territorialmente competente;

Considerato che con nota prot. AOOGR 50.372/D.70 del 1° febbraio 2019 il Settore Patrimonio e logistica trasmetteva ad Anas SpA la Valutazione dell'indennizzo redatta dai propri tecnici al fine di condividerla con l'Ente;

Considerato inoltre che, ad oggi, non sono state comunicate da parte di Anas osservazioni in merito all'indennizzo calcolato dal Settore Patrimonio e logistica;

Dato atto che la Regione vuole essere mantenuta indenne da Anas SpA dalle conseguenze dovute all'applicazione dell'art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327 per la mancata conclusione da parte di Anas SpA del procedimento espropriativo descritto in narrativa nel presente atto;

Tenuto conto che, per quanto attiene al precedente capoverso, Regione Toscana provvederà con separato atto a richiedere ad Anas SpA la restituzione delle somme corrisposte alla ditta Marco Nanni direttamente imputabili ad Anas SpA e calcolate sulla base della "Valutazione dell'indennizzo" allegata al presente atto;

Ritenuto necessario trasmettere il presente provvedimento ad Anas SpA comprensivo della "Valutazione dell'indennizzo" allegata al presente atto;

Richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 marzo 2009 n. 42";

Vista la L.R. 7 gennaio 2015 n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 28 aprile 2008 n. 20";

Richiamato il Regolamento di attuazione della Legge di Contabilità approvato con D.P.G.R. del 19 dicembre 2001 n. 61/R e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili con il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

Vista la L.R. 23 dicembre 2019 n. 81 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale del 7 gennaio 2020 n. 1 di "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022";

Richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 130 del 13 gennaio 2020 che assegna le risorse finanziarie alle Direzioni;

Richiamato l'Ordine di Servizio n. 5 del 17 gennaio 2020 della Direzione "Organizzazione e sistemi informativi" con il quale il Direttore ha attribuito la responsabilità della gestione dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio gestionale per l'anno finanziario 2020;

#### DECRETA

1) di disporre l'acquisizione alla proprietà della Regione Toscana di parte del bene immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Pistoia al foglio 248 particella 392 parte per una superficie di 1.636 mq; il passaggio di proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento delle somme stabilite nella Valutazione di cui al punto 2);

2) di approvare il documento denominato "Valutazione del danno maturato" e gli indennizzi ivi determinati per l'occupazione senza titolo di parte del terreno di proprietà della ditta Marco Nanni, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (all. A);

3) di impegnare a favore della ditta Marco Nanni nato a Pistoia il 1° gennaio 1947 la somma di € 66.084,16 (sessantaseimilaottantaquattro/16 euro) quale indennizzo per il danno subito, sul capitolo 71907 (codice V livello 2.02.02.01.999 altri terreni n.a.c., viabilità - stanziamento puro) del bilancio gestionale 2020, che presenta la necessaria disponibilità, con le modalità che si allegano al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (all. B);

- 4) di procedere all'aggiornamento catastale del bene oggetto del presente decreto, per una corretta individuazione dello stesso ai fini dell'acquisizione al Demanio della Regione Toscana e della prescritta trascrizione;
- 5) di notificare il presente decreto al signor Marco Nanni che, come disposto dall'art. 42 bis del DPR 327/2001, ha 30 (trenta) giorni di tempo per l'accettazione delle somme offerte: in caso di accettazione l'erogazione avverrà entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione stessa, in mancanza della quale si provvederà al deposito della cifra ai sensi del predetto art. 42 del DPR 327/2001 entro lo stesso termine presso il Ministero dell'Economica e delle Finanze (M.E.F.) di Firenze – Ragioneria territoriale dello Stato di Firenze – via Pietrapiana 53;
- 6) di trasmettere il presente decreto ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 al competente Ufficio di questo Ente per la pubblicazione sul sito internet nella sezione riguardante gli Avvisi pubblici di Regione Toscana;
- 7) di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti così come disposto dall'art.42bis comma 8 del D.P.R. 327/2001;
- 8) di trasmettere ad Anas SpA il presente atto comprensivo dell'allegata "Valutazione dell'indennizzo";
- 9) di chiedere con successivo atto la restituzione ad Anas SpA delle somme corrisposte alla ditta Marco Nanni, o in alternativa, depositate presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) di Firenze, direttamente imputabili ad Anas SpA e calcolate sulla base della "Valutazione dell'indennizzo" allegata al presente atto, in virtù della conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327;
- 10) con successivo decreto si darà atto dell'avveramento della condizione di cui al punto 1) e, successivamente all'individuazione catastale del bene oggetto di trasferimento, si procederà alla registrazione, trascrizione e volturazione del bene, in esenzione da ogni onere relativo a imposte e tasse ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPCM 21 febbraio 2000;
- 11) di pubblicare il presente decreto sul BURT ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR 8 giugno 2001 n. 327.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 2*

- A*                    *valutazione dell'indennizzo*  
*9020ceeec1bf714a411c696ae6a9a60ec70d162429fd4da82a8e45399dcb9f6e*
  
- B*                    *dati personali e modalità di pagamento*  
*7e5863566257fb2bd3b128f27a046ef067b2b63f3d2d87602af917e24cf7f95b*

**CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**Positivo**

**CERTIFICAZIONE**